

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BENEDETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GIGLIOTTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) NERVI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) VERDICCHIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FULVIO GIGLIOTTI

Seduta del 13/01/2026

FATTO

1. Con reclamo del 4.9.2025 (riscontrato negativamente dall'intermediario in data 12.9.2025) e successivo conforme ricorso del 21.9.2025, il ricorrente ha premesso di agire in qualità di coerede – a l 50%, la rimanente quota spettando al proprio fratello, coerede – (in rappresentazione della defunta madre deceduta nel febbraio del 2000) della sua defunta zia, deceduta nel dicembre 2021; e ha precisato che alla data del decesso la dante causa risultava titolare presso l'intermediario convenuto di un libretto di risparmio con un saldo attivo di € 16.922,62.

Tanto premesso, ha lamentato la mancata liquidazione della quota di sua spettanza delle somme giacenti presso l'intermediario resistente, a causa della opposizione di quest'ultimo, in ragione della mancata presentazione (asseritamente necessaria, secondo l'intermediario) di quietanza congiunta di tutti i coeredi.

Ha chiesto, quindi, di voler disporre, a carico dell'intermediario resistente, la liquidazione della quota di propria spettanza, pari a euro 8.494,90 (50% della somma giacente sul libretto di risparmio postale).

2. Si è costituito l'intermediario resistente, chiedendo il rigetto del ricorso.

In particolare, secondo l'intermediario resistente risulterebbe necessaria quietanza congiunta di tutti i coeredi per poter procedere alla liquidazione richiesta (a qual proposito viene invocato quanto dettato

dagli artt. 184 e 187 D.P.R. n. 256/1989, secondo i quali, rispettivamente: *“il pagamento dei crediti rappresentati dai libretti intestati a persona defunta, oppure a due o più persone una delle quali sia deceduta, deve essere effettuato, previa estinzione dei titoli, in base ad autorizzazione dell’Amministrazione”*; e *“il rimborso a saldo del credito del libretto (...) cointestato anche con la clausola di pari facoltà a due o più persone, una delle quali sia deceduta, viene eseguito con quietanza di tutti gli aventi diritto”*).

Sempre secondo parte resistente, in assenza della quietanza congiunta lo scorporo della quota potrà avvenire solo in presenza di un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, in quanto i crediti del *de cuius* non si dividono automaticamente fra gli eredi in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria per cui, il rimborso a saldo dei crediti intestati o cointestati a persona defunta può essere eseguito esclusivamente con quietanza congiunta di tutti gli aventi diritto.

Su queste premesse, parte resistente ha chiesto il rigetto del ricorso.

3. In sede di repliche, parte ricorrente ha ribadito le proprie richieste.

DIRITTO

4. Ritiene il Collegio, per le ragioni di seguito illustrate, che la richiesta di parte ricorrente sia da accogliere.

5. Invero, l’orientamento dei Collegi territoriali, conformemente a quanto deciso da Coll. Coordinamento, 27 dicembre 2018, n. 27252 (che, a sua volta, ha aderito a quanto statuito da Cass., S.U., 28 novembre 2007, n. 24657), è pacificamente nel senso che ciascun coerede può agire singolarmente per ottenere l’adempimento dell’intero credito ereditario, e il debitore che paghi uno dei coeredi è liberato nei confronti di tutti. Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra i coeredi sulla misura delle rispettive quote, pertanto, andranno risolte tra di loro, rimanendovi estraneo il debitore dell’eredità.

Né è necessario che il ricorso sia presentato da tutti i coeredi.

6. In relazione, poi (più specificamente), ai libretti di risparmio e alla normativa applicabile, i Collegi ABF hanno pacificamente concluso che anche ai libretti di risparmio collocati dall’intermediario convenuto – seppure disciplinati da una normativa speciale che in ogni caso già prevedeva la possibilità di liquidare separatamente le quote dovute in caso di decesso di uno dei cointestati – possa applicarsi lo stesso principio (cfr., ad es., Coll. ABF Napoli, n. 5597/2024, secondo il quale nell’assenza di un’esplicita opposizione di alcuno dei coeredi, l’intermediario è tenuto a rimborsare all’erede che ne faccia richiesta la quota di sua spettanza, senza poter opporre la necessità di una specifica quietanza sottoscritta da tutti gli eredi; e ancora Coll. AF Napoli, n. 10904/2022, che sottolinea che gli artt. 184 e 187 del DPR 256/89, risultano abrogati dalla normativa sopravvenuta e in particolare dal D.M. 6.6.2022, comunque evidenziando che già l’art. 187, co. 2, prevedeva la possibilità di effettuare la liquidazione delle quote spettanti agli aventi diritto anche in mancanza della quietanza congiunta di tutti i coeredi, rinviando all’art.156 dello stesso D.P.R.).

7. Sempre secondo un orientamento assolutamente condiviso, il rifiuto dell’intermediario di procedere alla liquidazione della quota del coerede può ritenersi legittimo soltanto in presenza di un’opposizione degli altri coeredi; nel caso di specie, tuttavia, non risulta alcuna esplicita opposizione da parte dell’altro coerede alla liquidazione del libretto caduto in successione.

D’altra parte, va anche richiamato quell’orientamento (Coll. di Coordinamento, n. 19782/20) secondo il quale la disciplina di cui al d.m. Tesoro 19.12.2000 e d.m. MEF 6.6.2002, innovando la precedente

regolamentazione in materia, “non ha previsto né per i libretti postali di risparmio né per i buoni postali fruttiferi alcuna regola specifica per il caso di decesso di uno dei cointestatari del libretto o del buono, confermando quindi, con l'abrogazione della norma eccezionale di cui all'art. 187 D.P.R. n. 256 del 1989, l'applicabilità per il futuro della disciplina generale prevista dall'art. 1292 c.c.”.

8. Deve quindi concludersi senz'altro nel senso dell'accoglimento del ricorso, con la conseguenza che l'intermediario resistente dovrà comunque provvedere alla liquidazione – in favore del ricorrente (nella sua veste di coerede, in relazione ai rapporti già facenti capo alla dante causa) – della quota (50%) di sua spettanza, corrispondendo perciò allo stesso, senza che sia necessaria la produzione di quietanza congiunta, la metà delle somme depositate sul libretto di risparmio.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso il Collegio accerta il diritto del ricorrente alla liquidazione della quota ereditaria nei sensi di cui in motivazione.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE